

# ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

# AMICI DI PETER PAN - ODV

## STATUTO

### 1. DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «Amici di Peter Pan - ODV» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Gazzada Schianno e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

### 2. FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:

- Sensibilizzare l'opinione pubblica sui bisogni del bambino e il suo diritto alla serenità;
- Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà in progetti a favore dell'infanzia e adolescenza;
- Gestire e favorire forme partecipative di interventi socio-educativi a favore del minore, della disabilità e ad altre iniziative di sperimentazione innovatrici.

L'Associazione ha finalità di solidarietà sociale mediante assistenza a minori (0-18 anni) disabili o che presentano un disagio psico-affettivo familiare o sociale o minori in generale.

### 3. ATTIVITÀ

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa.

In particolare l'associazione si propone di:

- Prestare assistenza sociale attraverso il gioco, i compiti, attività sportive e ricreative mirando a creare una relazione privilegiata con il minore, sopperendo a situazioni di instabilità affettiva;
- Curare la realizzazione di volantini e tutto il necessario per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Svolgere attività commerciali marginali, secondo le prescrizioni di legge.

La sua attività viene svolta in centri pubblici o privati e potrà aderire ad altri Organismi, nonché collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statuarie.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### 4. AMMISSIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto il 18°anno d'età ed eventualmente anche persone minorenni, che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, per le gli associati minorenni il diritto di voto verrà esercitato da chi ne fa le veci.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- Fondatori, coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- Onorari, persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Sono esentati da qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti;
- Ordinari, coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di "simpatizzanti sostenitori", tutte le persone che danno un contributo economico all'Associazione. Il CD può nominare "benemeriti", persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita associativa. I "simpatizzanti sostenitori e benemeriti" non sono tenuti ad osservare le norme statuarie, agli stessi non viene riconosciuto il diritto di voto.

L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

## 5. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale, che è annuale, non è trasferibile, non è restituibile e deve essere versata entro il termine stabilito, ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività ed iniziative dell'associazione;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto o telefonico.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi per garantire le prestazioni concordate; con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## 6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- Recesso volontario;
- Dimissioni;
- Decesso;
- Esclusione per morosità nel pagamento della quota;
- Esclusione per indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti;
- Esclusione per inattività prolungata.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione, che deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione, alla quale il socio "contestato" può presentare ricorso. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

## 7. ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati. Le cariche sono elettive e gratuite, non ricevono nessun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese in relazione alle loro cariche per l'attività prestata.

## 8. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 1 associato. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10).

L'Assemblea è convocata, almeno 15 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determinare il numero ed eleggere i membri del CD

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ad altre questioni e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

## 9. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione o consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato di pari durata.

## 10. COMPETENZE ORGANO AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il presidente e il vice presidente;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

## 11. FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

## 12. IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e

Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

### 13.IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali, mentre il Titolare sia il Presidente

### 14.IL TESORIERE

Il tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria-amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Sovrintende, inoltre, al personale retribuito; redige i bilanci consuntivo e preventivo; stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con le banche, uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni, ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dallo stesso CD.

### 15.LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni; ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni

### 16.RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali determinate per ogni anno dall'Assemblea; sono intrasferibili e in caso di dimissioni, radiazione o morte, la quota rimane di proprietà dell'Associazione;

- b) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività;
- c) contributi privati, dei simpatizzanti, degli aderenti;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Il patrimonio sociale può essere costituito da beni immobili e mobili, donazioni, lasciti o successioni, azioni o obbligazioni, altri accantonamenti a titolo di riserva.

## 17. SCRITTURE CONTABILI

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

## 18. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo, la relazione di missione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti e le spese suddivise per capitoli e voci, e il bilancio preventivo per l'anno in corso sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e deve essere approvato dall'Assemblea.

## 19. DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## 20. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PETRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

## 21. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; modifiche dello Statuto possono essere proposte dall'Assemblea al CD e adottate a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci in sede di Assemblea ordinaria.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.